



COMUNE DI CURTI

81040 PROVINCIA DI CASERTA

ORDINANZA N. 1 del 12/01/2021

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale. Integrazione.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il DPCM 13.10.2020 ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.253 del 13-10- 2020).

VISTO il DPCM 18.10.2020 ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.258 del 13-10- 2020).

VISTO il DPCM 03.11.2020 ad oggetto. «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 03.12.2020 ad oggetto. «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 5 Gennaio 2021 n. 1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO necessario, al fine di contenere l'epidemia confermare l'accesso contingentato al pubblico di aree pubbliche maggiormente frequentate ai sensi del comma 4 dell'art 1 del DPCM del 03 Novembre 2020;

VISTO il comma 4 dell'art.1 del DPCM del 03 Novembre 2020 che così dispone: *“4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.*

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza n. 53 del 19.12.2020 avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale integrazione;

RITENUTO che appare opportuno confermare le misure di contenimento in precedenza adottate finalizzate a contenere il diffondersi del virus;

VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Curti;

VISTO l'art. 6 della legge 24.07.2008, n. 125 "Conversione in legge, con modificazione del D.L. 23.05.2008, n. 92 recante misure urgenti in materia di pubblica sicurezza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa e fermo restando le misure restrittive nazionali e regionali vigenti, con efficacia immediata e sino al 1 Febbraio 2021 sul territorio del Comune di Curti, le seguenti misure restrittive:

- 1) di interdire l'accesso a pedoni e a veicoli delle seguenti piazze ad eccezione dei residenti che rientrano nelle proprie abitazioni:**
 - **Piazza Madonna di Lourdes, tutti giorni h/24;**
 - **Piazza G.L. Mellucci, tutti i giorni h/24, ad eccezione dei veicoli diretti esclusivamente al parcheggio ivi esistente, per il tempo strettamente necessario alla sosta e all'effettuazione delle manovre di parcheggio.**
- 2) di interdire l'accesso alla Piazza Giovanni Paolo II;**
- 3) di interdire l'accesso allo spazio antistante il Palasport di Via Treviso, fatta eccezione per gli utenti della scuola calcio Virtus Camorani, della società di basket Virtus 04 Curti e per le maestranze della società DHI;**
- 4) di interdire, altresì, il campetto verde alle spalle di Parco Russo;**

DISPONE

Che la presente Ordinanza produce effetto immediato;

la trasmissione del presente atto a:

- Prefettura di Caserta;
- Regione Campania;
- ASL CE
- Comando Stazione Carabinieri di San Prisco;
- Commissariato di P.S. di S. Maria C.V.;
- Comando Polizia Municipale - sede;
- Albo pretorio del Comune di Curti e sito istituzionale dell'Ente;
- Responsabile Ufficio Commercio/Attività produttive - sede;
- Alla Cabina di Regia per l'emergenza COVID presso la Regione Campania;

DA' ATTO

Che le misure adottate con la presente ordinanza integrano e non sostituiscono le misure di contenimento del contagio adottate dagli organi statali e regionali;

che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art 4 del decreto-legge 25 Marzo 2020 n. 19, convertito con la legge 22 Maggio 2020 n. 35, con sanzioni amministrative da € 400,00 ad € 1000,00.

AVVISA

La violazione della presente Ordinanza comporterà la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale o, in alternativa, ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 12 Gennaio 2021



IL SINDACO
Dott. Antonio RAIANO